

Atto costitutivo dell'Archivio Storico della Curia diocesana di Verona

Mons. Agostino Valier (Vescovo di Verona)

TRADUZIONE

Erezione dell'archivio nella sala superiore del palazzo. Decreti e leggi del reverendissimo in Cristo padre e signore nostro Agostino Valier, vescovo di Verona circa l'istituzione dell'archivio dei diritti ecclesiastici della città e diocesi di Verona emanati nell'anno 1575, undicesimo del suo episcopato.

Una lunga esperienza ha insegnato che si deve impiegare massimo ordine e cura nel conservare i pubblici documenti e scritti nei quali sono contenuti la memoria, gli atti, la successione delle liti, la soluzione dei processi, dei giudizi e tutte le giurisdizioni degli uomini.

Dal momento che, dunque, se vengono conservati rivestono la massima utilità a livello pubblico e privato mentre, se vengono trascurati, procurano grave danno; se rimangono intatti la società umana è solita essere come stretta da legami, mentre, se vengono dispersi, la società stessa viene turbata: perciò in ogni istituzione ben organizzata si è soliti creare un luogo per proteggere i documenti pubblici e affidarne la custodia a un uomo di grande fedeltà e onestà.

Stando così le cose, informati del fatto che moltissimi atti e processi e documenti simili e quasi tutti gli scritti della cancelleria episcopale di Verona anche nei tempi passati sotto la direzione dei nostri predecessori sono andati perduti, in parte nelle inondazioni, in parte, contro gli ordini dei predecessori stessi, portati fuori da diversi scrivani dell'episcopio e forse dispersi e giacenti senza alcuna cura in case private, presso figli e figlie superstiti degli scrivani ed esposti a evidente pericolo di perdita e che ciò non può avvenire senza grave danno e contro la consuetudine e le regole di tutte le altre cancellerie, che sono solite essere rifugio e ricetto dell'antichità delle scritture, mentre la nostra è lasciata vuota e spoglia, con danno della nostra giurisdizione tanto spirituale che temporale, essendo sottratta la possibilità di insegnare, in base all'antico e mai interrotto uso, che senza scritti non può esistere.

Si aggiunge il fatto che i segreti contenuti negli scritti che devono essere protetti, una volta che gli scritti vengono portati da una parte e dall'altra, vengono divulgati. Se invece fossero conservati in uno stesso luogo, si eviterebbe a questo pericolo e non si dovrebbero sentire le lamentele di coloro che, non trovando i propri documenti in un luogo pubblico, privati e defraudati della fiducia e della speranza nelle pubbliche istituzioni, sono costretti a subire grandissimi danni e fastidi.

Affinché dunque la nostra Curia sia retta con non minore cura degli altri uffici della nostra città e anche delle città vicine, dal cui esempio siamo stati spronati, siamo venuti alla decisione che tutte queste cose in futuro siano amministrare sulla base del formulario che verrà descritto sotto.

Tutte le scritture dei tempi passati e dei cancellieri e notai defunti e degli uomini, che sono state stese nella nostra cancelleria, vengano collocate nell'archivio da noi costituito nella sala superiore dell'episcopio e disposte in ordine tale che al bisogno si possano trovare facilmente.

Ogni e qualunque scrittura dei tempi sia passati che presenti e futuri e riferite alla nostra giurisdizione, sia spirituale che temporale e di qualunque genere, siano e siano considerate scritture pubbliche della cancelleria della nostra Curia vescovile e non possano essere chiamate sotto alcuna autorità o nome di persona privata, anche se realizzate da notai istituiti da noi, ma tutte queste siano riferite a un unico istituto, cioè sotto il nome della cancelleria episcopale di Verona, come vediamo che avviene in tutte le cancellerie.

Con il nostro immutabile decreto sia stabilito che, al termine di ciascun anno, le scritture di qualunque genere e condizione effettuate nella nostra cancelleria siano collocate nell'archivio stesso e sia cura del nostro cancelliere ricevere questi scritti, tanto dei tempi passati che presenti e futuri e conservarle nell'archivio in ordine di data, tuttavia con questa regola: che, sia gli eredi dei nostri defunti sia quelli che vivono ora, possano ricevere il compenso dei propri lavori e scritture e anche, nel caso, trascrivere dagli stessi documenti i propri debitori, per cui abbiano ad ottenere più facilmente i propri compensi dai debitori stessi.

Affinché poi si possa avere una diligente visione dei beni delle chiese, vogliamo e ordiniamo che nello stesso archivio, appena possibile, si conservi diligente descrizione e annotazione per ciascuna chiesa e beneficio, tanto con cura d'anime quanto senza, all'interno della nostra città e diocesi dei beni, possessioni, livelli, decime e in fine di tutti i frutti e i redditi.

Inoltre, affinché il cancelliere non sia oberato da un così grande carico, vogliamo e ordiniamo che i notai e gli aiutanti della cancelleria, sia nel mantenimento e nell'attività dell'archivio che in altre azioni pertinenti all'amministrazione della cancelleria, dove e quando richiesti, accettino di prestare la propria opera. Dato a Verona nella nostra residenza vescovile il 15 aprile 1575.
